

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

DOTT. VALERIO MARRONI

POSTA PEC

Alle Associazioni in indirizzo

*(vedi allegato)*Al Comitato unitario delle professioni
intellettuali degli ordini e dei collegi
professionali dell'Emilia-Romagna
(CUP-ER)*cup.er@pec.it*

E p.c.:

Al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti Fisici della
Regione Emilia-Romagna

Ad ARPAE

*dirgen@cert.arpa.emr.it***Oggetto: Obbligo di presentazione relazione tecnica per installazioni/stabilimenti con emissioni di “sostanze classificate”.**

Gentilissimi,

il nuovo comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle **sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006** (queste ultime rinvenibili al seguente indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc>).

Al fine di valutare l'eventuale applicabilità delle misure previste al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, il gestore dovrà esaminare le **schede di sicurezza aggiornate** delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi da cui originano le emissioni (diffuse o convogliate) al fine di valutare se le materie stesse sono classificate:

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bolognatel 051.527.6953
fax 051.527.6095Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1315	550	180	10	40	Fasc.	2016	66

- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (*candidate list*).

Per eventuali ulteriori approfondimenti sulle materie prime utilizzate nei cicli produttivi e sulla sostituzione dei prodotti chimici pericolosi si rimanda alle informazioni in allegato, fornite da ARPAE.

Come previsto dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, **per gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, sostanze o miscele “classificate”** secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, **la prima relazione deve essere inviata** entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, ossia **entro il 28 agosto 2021**. E' inoltre specificato che in caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Successivamente, ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020, i gestori di stabilimenti ed installazioni esistenti (in esercizio al 28 agosto 2020) dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione da presentarsi entro il 28 agosto 2021.

L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. A tal proposito si invitano i gestori a considerare tali nuove disposizioni già in occasione delle eventuali modifiche sostanziali e delle richieste di rinnovo e/o riesame delle autorizzazioni vigenti per le quali l'istanza sarà presentata anche prima del 1° gennaio 2025.

Per **stabilimenti ed installazioni** interessati dalle nuove disposizioni ed autorizzati, come **nuovi** o per effetto di modifiche sostanziali, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 e, comunque, considerando già quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, vige l'obbligo periodico di trasmettere ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni, una specifica relazione all'autorità competente che esamini la fattibilità della sostituzione delle sostanze o miscele “classificate”.

L'obbligo della relazione quinquennale sarà una misura strutturale prevista anche per gli stabilimenti e le installazioni esistenti una volta conseguita l'autorizzazione in esito all'istanza da presentarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

Stante la *ratio* delle nuove disposizioni e le agevolazioni previste per gli impianti e le attività con **emissioni scarsamente rilevanti** di cui al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che questi siano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

Infine, si ricorda che misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele "classificate" secondo quanto indicato all'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l'adesione ad **autorizzazioni di carattere generale** ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell'art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 (*"Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele"*) i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un'AUA **entro il 28 agosto 2023** in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

Si invia la presente per ricordare l'obbligo normativo citato al fine di favorirne l'attuazione, in particolare per gli impianti e installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006. Si richiede alle Associazioni di categoria in indirizzo di valutare la diffusione della nota presso i propri associati dell'informazione, con le modalità ritenute più idonee e al Comitato unitario delle professioni intellettuali degli ordini e dei collegi professionali dell'Emilia-Romagna (CUP-ER) di prevederne l'inoltro agli ordini professionali interessati.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Valerio Marroni
(nota firmata digitalmente)

Bologna, 21 maggio 2021

MB/MR/Nota_sostanze classificate.doc

ALLEGATO

APPROFONDIMENTI:

Per eventuali ulteriori approfondimenti sulle materie prime utilizzate nei cicli produttivi si segnalano:

- Dossier di registrazione delle sostanze disponibili sul sito ECHA: <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances>
- Banca dati C&L: <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

In letteratura sono disponibili diverse banche dati che presentano esempi di sostituzione dei prodotti chimici pericolosi, tra cui le principali sono di seguito riportate:

- SUBSPORTplus (<https://www.subsportplus.eu>), il portale di supporto alla sostituzione promosso e finanziato dall'Istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute (BAuA)
- CatSub (<http://www.catsub.eu/>), portale sviluppato dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, Autorità danese per l'ambiente di lavoro e Agenzia danese per la tutela ambientale
- Cleantool (www.cleantool.org), banca dati che presenta alternative per la pulizia e lo sgrassaggio di superfici metalliche
- ECHA: <https://echa.europa.eu/it/substitution-to-safer-chemicals>

DESTINATARI ARPAE

ARPAE - Direzione Generale ARPAE - Direzione Tecnica	ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara	ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena	ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza	ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia	ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

INDIRIZZI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Confindustria Emilia-Romagna confindustriaemiliaromagna@cert.confind.emr.it	Tavolo regionale imprenditoria confcommercio-er@legalmail.it
Assogalvanica segreteria@assogalvanica.it	ASSOAVI assoavi@pec.confcooperative.net
UNAItalia unaitalia@legalmail.it	Assoambiente fise@pec.fise.org
Confservizi Emilia-Romagna confserviziemiliaromagna@pec.it	OI Gran Suino Italiano gransuinoitaliano@pec.confagricoltura.com
Coldiretti Emilia-Romagna coldirettiemiliaromagna@pec.coldiretti.it	